Istituto d'Istruzione Superiore "E. Mattei" – Aversa (CE)

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Modello B — uso mediato dal docente

Rev.	Data	Descrizione della revisione	Organo e delibera
01	—	Prima adozione	Collegio dei docenti n. 3 del *29.10.2026*; Consiglio d'Istituto n. 5 del *29.10.2026*

Vigenza. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 27 ed è sottoposto a verifica al termine di ciascun anno scolastico.

CAPO I — Disposizioni generali

Art. 1 — Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività didattiche, educative, amministrative e organizzative dell'Istituto, da parte del personale, degli studenti e dei soggetti terzi che operino per conto dell'Istituto.

2. Esso costituisce attuazione, sul piano prescrittivo, del Piano d'Istituto per l'intelligenza artificiale, ed è adottato in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la legge 21 novembre 2025, n. 132, le Linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito e la Determinazione AgID n. 17/2025.

3. Le limitazioni stabilite dal presente Regolamento riguardano l'intelligenza artificiale generativa. L'Istituto non preclude l'impiego delle tecniche di intelligenza artificiale in quanto tali, che possono essere incorporate in strumenti di uso corrente, ma disciplina quelle funzioni dalle quali discendono rischi per l'apprendimento, per l'attendibilità dei contenuti e per la protezione dei dati personali.

4. Gli studenti non si avvalgono autonomamente degli strumenti generativi nelle attività scolastiche: vi accedono esclusivamente nell'ambito di dimostrazioni condotte dal docente, secondo quanto stabilito dal Capo V. L'Istituto assume come obiettivo formativo che gli studenti comprendano caratteristiche, potenzialità e limiti di tali strumenti attraverso l'osservazione e l'analisi critica del loro funzionamento, condotte sotto la guida del docente.

5. L'uso degli strumenti è consentito nei limiti in cui risulti coerente con le finalità istituzionali e rispettoso dei principi di supervisione umana, responsabilità personale, trasparenza, tutela dei dati personali, non discriminazione ed equità.

6. L'Istituto adotta un approccio prudenziale: sono ammessi esclusivamente casi d'uso classificabili a rischio minimo ai sensi dell'AI Act, con esclusione del trattamento di dati personali mediante strumenti di intelligenza artificiale.

Art. 2 — Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:

a) al Dirigente scolastico, al DSGA, al personale docente ed educativo, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

b) agli studenti iscritti all'Istituto, per le attività scolastiche svolte a scuola o a casa;

c) agli esperti esterni, ai tutor, ai formatori, ai tirocinanti, ai tutor aziendali nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e al personale di soggetti terzi che operino nell'ambito di attività dell'Istituto.

2. Il Regolamento si applica agli strumenti, alle piattaforme e ai servizi di intelligenza artificiale generativa, nonché alle funzioni generative incorporate in applicativi adottati per finalità diverse.

3. Non sono soggette alle limitazioni del presente Regolamento le funzioni di elaborazione non generativa di cui all'art. 9, fermi restando in ogni caso i divieti in materia di dati personali e di immagini stabiliti dagli articoli 10 e 13.

4. Il Regolamento si applica anche agli strumenti accessibili mediante account personali, quando il loro impiego incida su processi didattici, valutativi o amministrativi dell'Istituto.

5. Non rientrano nell'ambito di applicazione gli usi privati degli strumenti da parte del personale, estranei all'attività di servizio.

Art. 3 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **sistema di intelligenza artificiale**: sistema che, con vari livelli di autonomia, genera output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali;

b) **intelligenza artificiale generativa**: sistema o funzione in grado di produrre contenuti nuovi — testi, immagini, audio, video, codice — a partire da istruzioni ricevute, ovvero di fornire informazioni, spiegazioni o risposte;

c) **elaborazione non generativa**: funzione che opera su contenuti già in possesso dell'utilizzatore senza produrre contenuti originali né fornire informazioni, secondo quanto specificato dall'art. 9;

d) **agente autonomo**: sistema in grado di compiere azioni e assumere iniziative senza intervento umano diretto, interagendo con altre applicazioni o modificando contenuti e sistemi digitali;

e) **fornitore e utilizzatore**: rispettivamente, chi sviluppa o immette sul mercato un sistema di IA e chi lo impiega sotto la propria autorità. L'Istituto opera in qualità di utilizzatore;

f) **dato personale**: qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, consenta di identificare una persona fisica;

g) **allucinazione**: informazione errata o inesistente prodotta da un sistema generativo e presentata con la medesima forma assertiva delle informazioni corrette;

h) **supervisione umana**: controllo effettivo e documentabile sull'impiego dello strumento e sui suoi output, comprensivo della verifica di correttezza e della possibilità di correggerli o non utilizzarli.

CAPO II — Strumenti e funzioni ammessi

Art. 4 — Elenco degli strumenti e delle funzioni ammessi

1. L'Istituto individua gli strumenti e le funzioni di intelligenza artificiale generativa utilizzabili nell'ambito delle attività scolastiche. L'elenco è riportato nell'Allegato A ed è adottato con provvedimento del Dirigente scolastico, sentito il referente per l'intelligenza artificiale e, ove costituito, il gruppo di lavoro, e acquisito il parere del Responsabile della protezione dei dati ove richiesto. I successivi aggiornamenti seguono la procedura di cui all'art. 7.

2. L'elenco si articola in due sezioni. La sezione A.1 individua gli strumenti e le funzioni ammessi al personale. La sezione A.2 individua gli strumenti e le funzioni ammessi agli studenti, con indicazione delle classi e delle discipline interessate, ove significativo, nonché le funzioni generative presenti negli applicativi in uso che restano loro precluse.

3. L'impiego di funzioni generative non comprese nella sezione pertinente non è consentito. Gli strumenti elencati nella sezione A.1 e non riprodotti nella sezione A.2 non sono accessibili agli studenti.

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

4. La disponibilità tecnica di una funzione non ne comporta l'ammissione. Le funzioni rese accessibili dal fornitore e non comprese nell'elenco non sono utilizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 6.
5. La classificazione dei casi d'uso è riservata all'Istituto e non è delegata agli utilizzatori.

L'Allegato A è deliberatamente esterno al Regolamento: consente di modificare l'elenco senza rideliberare l'intero testo. Non inserire denominazioni di prodotto negli articoli.

Art. 5 — Modalità di accesso
1. L'accesso agli strumenti di intelligenza artificiale generativa avviene esclusivamente mediante le credenziali istituzionali rilasciate dall'Istituto.
2. È vietato l'uso di account personali per lo svolgimento di attività di servizio o di attività scolastiche, anche quando lo strumento coincida con quello ammesso.
3. È vietata la condivisione delle credenziali fra utilizzatori.
4. Nessuna attività didattica può presupporre la disponibilità di dispositivi personali, di abbonamenti a pagamento o di strumenti diversi da quelli messi a disposizione dall'Istituto. Il docente organizza le attività in modo che nessuno studente risulti svantaggiato per la dotazione tecnologica di cui dispone.

Art. 6 — Funzioni generative incorporate in applicativi già in uso
1. Le funzioni di intelligenza artificiale generativa incorporate in applicativi adottati per finalità diverse — ambienti di produttività, registro elettronico, applicativi di segreteria, strumenti grafici, piattaforme didattiche — sono soggette alle medesime regole previste per gli strumenti autonomi.
2. Tali funzioni non possono essere attivate autonomamente dagli utilizzatori. L'attivazione è disposta dal Dirigente scolastico ed è eseguita da chi gestisce la configurazione dell'applicativo per conto dell'Istituto.
3. Le funzioni che il fornitore renda disponibili con un aggiornamento non si intendono ammesse per il solo fatto di essere accessibili. Il loro impiego è consentito soltanto se previsto nell'Allegato A.
4. L'Istituto verifica periodicamente le funzioni generative disponibili negli applicativi in uso e, ove il fornitore ne consenta la disabilitazione, mantiene disattivate per le utenze degli studenti quelle non comprese nella sezione A.2 dell'Allegato A.
5. Quando una funzione non sia tecnicamente disattivabile, il Dirigente scolastico ne dispone l'inserimento nell'Allegato A con le limitazioni ritenute necessarie, ovvero la sospensione dell'applicativo per le utenze interessate. Della decisione è data comunicazione al personale e agli studenti.
6. L'attivazione di funzioni di trascrizione o di sintesi automatica di riunioni, sedute degli organi collegiali e colloqui è subordinata ad autorizzazione espressa del Dirigente scolastico. L'autorizzazione individua l'ambito di impiego, i soggetti abilitati, le modalità di conservazione e di cancellazione delle registrazioni e delle trascrizioni. I partecipanti sono informati preventivamente dell'impiego dello strumento.
7. È in ogni caso escluso l'impiego di tali funzioni nei colloqui con le famiglie relativi a situazioni personali, nelle sedute dei gruppi di lavoro operativi per l'inclusione e nei procedimenti disciplinari.

Art. 7 — Procedura per l'inserimento di nuovi strumenti e nuove funzioni
1. Chiunque intenda proporre l'impiego di uno strumento o di una funzione non compresi nell'Allegato A ne fa richiesta al referente per l'intelligenza artificiale, indicando finalità, ambito di impiego, soggetti coinvolti e dati eventualmente trattati.
2. Il referente per l'intelligenza artificiale, con il gruppo di lavoro ove costituito, istruisce la richiesta verificando: la riconducibilità all'ambiente digitale istituzionale; la disponibilità di un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR; la localizzazione dei dati, i sub-responsabili, i tempi di conservazione e l'esclusione dell'uso dei contenuti immessi per l'addestramento dei modelli; i limiti di età; l'assenza di costi a carico delle famiglie.
3. Quando la richiesta abbia per oggetto l'impiego da parte degli studenti, l'istruttoria verifica altresì la formazione dei docenti delle discipline interessate e l'avvenuta alfabetizzazione degli studenti delle classi coinvolte.

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

4. Il Dirigente scolastico decide con provvedimento motivato e dispone l'aggiornamento dell'Allegato A. Il parere del Responsabile della protezione dei dati è acquisito preventivamente quando lo strumento comporti o possa comportare il trattamento di dati personali, quando sia destinato all'uso da parte degli studenti, o quando in sede istruttoria ne sia comunque ravvisata l'opportunità.
5. L'impiego può essere preceduto da una fase di sperimentazione controllata, di durata e perimetro determinati, al termine della quale il referente per l'intelligenza artificiale riferisce al Dirigente scolastico.
6. Il Dirigente scolastico dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando vengano meno le condizioni che l'avevano consentita, e in particolare in caso di modifica delle condizioni contrattuali o dei limiti di età, di mutamento del quadro normativo o di incidenti connessi all'impiego.
7. La documentazione relativa al fornitore — accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR, condizioni contrattuali, localizzazione dei dati, limiti di età — è conservata agli atti unitamente all'istruttoria e non è riprodotta nell'Allegato A.

Art. 8 — Personalizzazione dei sistemi e mutamento del ruolo dell'Istituto
1. L'Istituto impiega gli strumenti di intelligenza artificiale in qualità di utilizzatore, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689, avvalendosi di sistemi sviluppati e immessi sul mercato da terzi. In tale posizione gravano sull'Istituto gli obblighi propri del deployer, e in particolare quelli di alfabetizzazione, di uso conforme alle istruzioni del fornitore e di supervisione umana.
2. L'art. 25 del medesimo Regolamento prevede tuttavia che chi apponga il proprio nome o marchio a un sistema, ne modifichi la finalità prevista o vi apporti una modifica sostanziale assume la qualifica di fornitore, con i corrispondenti obblighi. Tale mutamento non dipende da una scelta dell'Istituto: consegue in via automatica alle caratteristiche dell'intervento compiuto.
3. Sono pertanto vietati, se non previamente valutati e autorizzati secondo il comma 4:

a) la configurazione di assistenti dedicati o di versioni personalizzate di sistemi esistenti, destinati all'uso da parte di soggetti diversi da chi li ha configurati;
b) l'impiego di agenti autonomi e di sistemi che compiano azioni o assumano iniziative senza intervento umano diretto;
c) la realizzazione di sistemi che elaborino la documentazione interna dell'Istituto o che ne assumano la denominazione;
d) l'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale in servizi rivolti a studenti, famiglie o utenza esterna.

4. Le iniziative di cui al comma 3 sono sottoposte al Dirigente scolastico, che acquisisce il parere del Responsabile della protezione dei dati e, ove necessario, un supporto tecnico specialistico, al fine di verificare se l'intervento comporti l'assunzione della qualifica di fornitore. Ove tale verifica dia esito positivo, l'iniziativa non è avviata se non all'esito dell'adempimento degli obblighi conseguenti.
5. La sperimentazione individuale delle funzionalità di personalizzazione, condotta dal singolo su contenuti propri e privi di dati personali e non destinata all'impiego da parte di altri, non rientra nel divieto di cui al comma 3. Nelle discipline di indirizzo che abbiano per oggetto tecnologie informatiche o progettazione, le attività didattiche di studio delle tecniche di personalizzazione sono ammesse purché condotte in ambiente controllato, su contenuti privi di dati personali e senza destinazione dei prodotti a soggetti esterni all'attività.

Art. 9 — Funzioni di elaborazione non generativa
1. Non sono soggette alle limitazioni previste dal presente Regolamento per l'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale generativa le funzioni che elaborano contenuti già in possesso dell'utilizzatore senza generare contenuti originali né fornire informazioni o risposte, e in particolare:

a) la rimozione dello sfondo, il ritaglio e il ridimensionamento automatico delle immagini;
b) la correzione e il miglioramento della qualità di immagini e registrazioni audio o video;
c) la conversione di formato e il riconoscimento ottico dei caratteri;
d) la trascrizione e la sottotitolazione di contenuti propri;

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

e) la traduzione e la sintesi vocale.

2. Tali funzioni possono essere utilizzate anche se non comprese nell'Allegato A e non richiedono di esservi elencate. Sono nondimeno elencate quando l'applicativo che le offre presenti anche funzioni generative non ammesse, così da rendere evidente il confine fra ciò che è consentito e ciò che non lo è.

3. Restano ferme, anche per tali funzioni, le disposizioni dell'art. 10 in materia di dati personali e dell'art. 13 in materia di immagini e contenuti sintetici. L'impiego di una funzione di elaborazione su un'immagine raffigurante una persona resta precluso, non in quanto funzione di intelligenza artificiale, ma in quanto trattamento di dati personali.

4. Nei casi dubbi la qualificazione della funzione compete al referente per l'intelligenza artificiale, che sottopone al Dirigente scolastico i casi che richiedono una determinazione. Della qualificazione è data comunicazione al personale e, ove rilevante, agli studenti.

CAPO III — Dati personali e pratiche vietate

Art. 10 — Divieto di trattamento di dati personali

1. È vietato inserire, elaborare o far elaborare mediante strumenti di intelligenza artificiale dati personali riferiti agli studenti, alle famiglie, al personale scolastico o a qualunque altra persona fisica. Il divieto si applica a tutti i soggetti destinatari del presente Regolamento, compresi gli studenti, e a tutte le funzioni, generative e non generative.

2. Il divieto comprende in particolare: nominativi ed elementi identificativi; elaborati riconducibili a singoli studenti; immagini, registrazioni audio e video di persone; dati relativi alla salute, a bisogni educativi speciali, a situazioni familiari, sociali o disciplinari; atti amministrativi contenenti dati personali o non ancora pubblicati.

3. È in ogni caso escluso l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale sui contenuti dei documenti dell'inclusione — piani educativi individualizzati, piani didattici personalizzati, relazioni finali, verbali dei gruppi di lavoro operativi — e sulle comunicazioni relative a situazioni personali, disciplinari o di difficoltà di apprendimento. Il divieto riguarda l'immissione dei contenuti negli strumenti e non l'impiego di questi ultimi per attività preparatorie che non comportino la comunicazione di elementi riferibili alla persona interessata.

4. La rimozione del nominativo non è sufficiente quando il contesto renda comunque riconoscibile la persona. In tali ipotesi lo strumento non va utilizzato, e non è consentito ricorrere alla mera sostituzione dei dati identificativi.

5. Lo studente non immette negli strumenti dati personali propri o altrui, anche quando l'impiego sia stato ammesso dal docente. L'ammissione riguarda l'impiego dello strumento e non i contenuti che vi possono essere immessi.

Art. 11 — Segnalazione di inserimento accidentale e di incidenti

1. Chiunque si avveda di aver inserito dati personali in uno strumento di intelligenza artificiale lo segnala senza ritardo al referente per l'intelligenza artificiale, che ne informa il Dirigente scolastico e il Responsabile della protezione dei dati.

2. Lo studente effettua la segnalazione al docente, che vi dà seguito secondo il comma 1.

3. La segnalazione tempestiva è valutata favorevolmente e non dà luogo a provvedimenti disciplinari. Costituisce invece comportamento rilevante l'omessa segnalazione.

4. Le medesime modalità si applicano alla segnalazione di malfunzionamenti, di anomalie e di ogni evento che possa configurare una violazione di dati personali, ai fini della valutazione degli adempimenti previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

La clausola di non punibilità è essenziale: senza di essa nessuna segnalazione perverrà e l'Istituto resterà privo della possibilità di intervenire.

Art. 12 — Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

1. Sono vietati in ogni caso, in quanto pratiche proibite dall'art. 5 dell'AI Act:

a) i sistemi di riconoscimento delle emozioni impiegati nei confronti degli studenti o del personale;

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

b) la categorizzazione biometrica e l'identificazione biometrica degli interessati;
c) l'attribuzione di punteggi sociali o la classificazione delle persone in base al comportamento;
d) l'impiego di tecniche manipolative o che sfruttino la vulnerabilità dei minori;
e) la costituzione di banche dati di riconoscimento facciale mediante estrazione non mirata di immagini.

2. Il divieto ha carattere assoluto e non è derogabile da alcun organo dell'Istituto né da alcuna determinazione del docente.
3. L'Istituto non adotta sistemi di intelligenza artificiale riconducibili alle categorie ad alto rischio individuate dall'Allegato III dell'AI Act — in particolare quelli impiegati per l'ammissione, per la valutazione degli apprendimenti, per l'orientamento e per il monitoraggio del comportamento in sede di verifica — fino al completamento delle procedure previste dagli artt. 26 e 27 del medesimo Regolamento, da svolgersi con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati.
4. Sono altresì vietati: l'impiego per attività di sorveglianza o controllo degli studenti e del personale; l'adozione di decisioni automatizzate che incidano su valutazione, percorso scolastico, procedimenti disciplinari o rapporti di lavoro; l'impiego nell'ambito di procedure selettive, nella formazione di graduatorie e nella valutazione di candidature.

Art. 13 — Immagini, voce e contenuti sintetici
1. È vietato generare o alterare mediante strumenti di intelligenza artificiale immagini, registrazioni audio o video raffiguranti studenti, personale scolastico, famiglie o altri soggetti collegati all'Istituto.
2. Nei confronti di persone diverse da quelle indicate al comma 1, è vietato produrre contenuti che le rappresentino in situazioni non avvenute, attribuiscano loro dichiarazioni non rese, o siano comunque idonei a ingannare sulla loro autenticità o lesivi della reputazione e del decoro.
3. Non rientrano nei divieti che precedono, e sono ammessi nell'ambito delle attività didattiche progettate dal docente:
a) le operazioni tecniche che non incidono sulla rappresentazione della persona, quali sottotitolazione, trascrizione, traduzione, miglioramento della qualità e conversione in formati accessibili;
b) l'elaborazione di immagini di personaggi storici, di opere d'arte e di documenti iconografici, a fini di studio e con esplicita indicazione della natura elaborata del contenuto;
c) la produzione di contenuti manifestamente artificiali destinata all'analisi critica dei meccanismi di generazione, ovvero alla realizzazione di elaborati nelle discipline di indirizzo che ne facciano oggetto di studio.
4. I contenuti generati o significativamente modificati mediante intelligenza artificiale e destinati alla diffusione sono riconoscibili come tali, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act. La medesima indicazione accompagna gli elaborati degli studenti destinati alla pubblicazione o all'esposizione.
5. L'Istituto richiama l'attenzione degli studenti e del personale sulla rilevanza anche penale della produzione e della diffusione di contenuti generati o alterati idonei a ingannare sulla loro autenticità o lesivi dell'altrui reputazione, alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 132/2025.

CAPO IV — Uso da parte del personale

Art. 14 — Personale docente
1. Il personale docente può utilizzare gli strumenti e le funzioni compresi nella sezione A.1 dell'Allegato A per attività di supporto professionale, e in particolare per: la progettazione di percorsi e la predisposizione di materiali; la generazione di esempi, tracce, esercizi, schemi e rubriche; la predisposizione di materiali adattati o semplificati a fini di accessibilità, in forma anonima; la ricerca e la sintesi di riferimenti normativi e documentali; il supporto linguistico e la traduzione; le attività condotte con gli studenti ai sensi del Capo V.

2. L'impiego degli strumenti non sostituisce l'attività professionale del docente nella progettazione, nella conduzione della lezione e nella valutazione. La responsabilità dei materiali prodotti resta integralmente del docente che li adotta.
3. La valutazione degli apprendimenti è riservata al docente. È esclusa la generazione automatica di voti, giudizi e valutazioni. È consentito l'impiego degli strumenti a supporto della predisposizione di griglie e di osservazioni di carattere generale, purché non siano immessi elaborati o dati riconducibili a singoli studenti e purché il giudizio resti integralmente elaborato dal docente.
4. Il docente verifica i contenuti ottenuti prima di utilizzarli, con particolare riguardo ai riferimenti normativi, alle citazioni e alle fonti, che i sistemi generativi possono produrre in forma errata o inesistente.

Art. 15 — Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
1. Il personale amministrativo e tecnico può utilizzare gli strumenti e le funzioni compresi nella sezione A.1 dell'Allegato A a supporto redazionale e organizzativo, e in particolare per: la predisposizione di bozze di circolari, avvisi e comunicazioni prive di dati personali; la sintesi di documenti normativi; la stesura di verbali e documenti di lavoro depurati da dati personali; l'organizzazione di flussi di lavoro e materiali di supporto interno; il supporto linguistico nella comunicazione con utenza non italofona.
2. Ogni atto prodotto con il supporto degli strumenti è oggetto di revisione e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile della correttezza, della completezza e della legittimità del contenuto.
3. È escluso l'impiego per assumere decisioni amministrative che producano effetti giuridici diretti, nonché nei procedimenti indicati al Capo III.

Art. 16 — Soggetti terzi
1. Gli esperti esterni, i tutor, i formatori, i tirocinanti, i tutor aziendali dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e il personale di soggetti terzi che operino nell'ambito di attività dell'Istituto sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.
2. Il rispetto del Regolamento è richiamato negli atti di incarico, nelle convenzioni e nei progetti formativi, ai quali il testo è allegato o comunque reso disponibile all'atto del conferimento.

CAPO V — Impiego dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli studenti: uso mediato dal docente

Art. 17 — Uso mediato dal docente
1. Gli studenti non si avvalgono autonomamente di strumenti di intelligenza artificiale generativa nell'ambito delle attività scolastiche. L'intelligenza artificiale è presentata loro come oggetto di studio e di riflessione critica: il docente ne illustra caratteristiche, potenzialità e limiti e può condurre dimostrazioni in classe, accedendo agli strumenti con le credenziali istituzionali, in contesti controllati e sui soli casi d'uso ammessi.
2. Gli studenti osservano, analizzano e discutono l'attività condotta dal docente e possono concorrere a definirne il contenuto secondo quanto previsto dall'articolo seguente.
3. La scelta non esprime diffidenza verso gli strumenti, ma la convinzione che l'uso autonomo presupponga condizioni — la formazione dei docenti, la disponibilità di strumenti istituzionali adeguati all'età degli studenti, regole chiare e conosciute, la capacità dell'Istituto di verificarne il rispetto — che vanno costruite prima di essere assunte a fondamento di una scelta diversa. L'ordine dei passaggi non è invertibile.
4. L'eventuale valutazione di un'apertura all'impiego autonomo da parte degli studenti presuppone il ricorrere congiunto delle condizioni indicate dal Piano d'Istituto, la compilazione della scheda di verifica delle condizioni, l'istruttoria del gruppo di lavoro, il parere del Responsabile della protezione dei dati e una nuova deliberazione degli organi collegiali che adotti il Regolamento per l'impiego ammesso dal docente in luogo del presente. Non costituisce oggetto del presente Regolamento.

Art. 18 — Le attività svolte a scuola

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

1. Nelle attività svolte a scuola gli strumenti generativi sono impiegati dal docente, che vi accede con le credenziali istituzionali e conduce l'attività mostrando l'intero procedimento: come formula la richiesta, che cosa ottiene, come ne verifica la correttezza.
2. Su indicazione del docente, gli studenti possono concorrere a definire il contenuto della richiesta e formularla essi stessi sulla postazione configurata dall'Istituto; l'analisi e la valutazione dell'esito restano in ogni caso condotte sotto la guida del docente.
3. Non è consentito agli studenti accedere agli strumenti con credenziali proprie né utilizzare dispositivi personali per le attività di cui al presente articolo.
4. Le richieste formulate durante le attività non riguardano persone reali appartenenti alla comunità scolastica né situazioni individuali. È ammesso, e anzi opportuno, formulare richieste dirette a far emergere errori, contenuti inventati o risposte stereotipate, quando ciò serva all'analisi critica del funzionamento dello strumento.
5. Nelle discipline di indirizzo che abbiano per oggetto tecnologie informatiche, comunicazione, produzione multimediale o progettazione, le dimostrazioni di cui al presente articolo possono costituire parte ordinaria dell'attività laboratoriale, secondo la programmazione di dipartimento, fermo restando che l'impiego resta condotto dal docente.
6. Nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e nelle attività svolte presso soggetti ospitanti, lo studente si attiene alle disposizioni impartite dal soggetto ospitante. Resta fermo il divieto di trattare dati personali riferiti a persone dell'Istituto e di utilizzare le credenziali istituzionali per attività non riconducibili alla scuola.

Art. 19 — Impiego al di fuori delle attività svolte a scuola
1. Fuori dalle attività scolastiche l'Istituto non promuove né autorizza in alcun caso l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte degli studenti. Nessuna consegna può ammettere l'uso di tali strumenti nello svolgimento di compiti assegnati per casa.
2. I compiti e gli elaborati assegnati sono concepiti in modo da poter essere svolti integralmente senza ricorrere a tali strumenti. Il docente può inoltre precisare nella consegna che l'elaborato deve essere prodotto senza avvalersene: in tal caso l'indicazione va osservata.
3. L'eventuale impiego che lo studente ne faccia comunque, al di fuori di quanto ammesso dal presente Regolamento, ricade nella sua responsabilità e, per gli studenti minorenni, di chi esercita la responsabilità genitoriale, anche in relazione ai limiti di età previsti dai fornitori dei servizi.
4. Ove ciò avvenga, lo studente:

a) non immette negli strumenti dati personali propri o altrui, né riferimenti che consentano l'identificazione di persone o dell'Istituto;
b) non presenta come proprio un elaborato prodotto, in tutto o in parte rilevante, dallo strumento;
c) verifica la correttezza e l'attendibilità dei contenuti ottenuti prima di utilizzarli, con particolare riguardo alle fonti citate;
d) dichiara l'impiego effettuato secondo quanto previsto dall'articolo seguente.

5. L'Istituto informa gli studenti e le famiglie dei contenuti del presente articolo e ne richiama le previsioni nel Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto anche dagli studenti maggiorenni.

Art. 20 — Dichiarazione dell'eventuale impiego e criteri di valutazione
1. Lo studente che si sia avvalso, anche fuori dai casi ammessi, di uno strumento di intelligenza artificiale generativa nello svolgimento di un elaborato consegnato lo dichiara secondo il modello di cui all'Allegato B, indicando lo strumento utilizzato, che cosa ha chiesto, che cosa ha ottenuto e che cosa ha verificato o modificato.
2. La dichiarazione non è di per sé penalizzante e non incide negativamente sulla valutazione. Non è invece ammesso presentare come proprio un elaborato prodotto, in tutto o in parte rilevante, dallo strumento.
3. L'obbligo di dichiarazione non si estende alle funzioni di elaborazione non generativa di cui all'art. 9.
4. Nella valutazione degli elaborati il docente attribuisce rilievo agli elementi che attestano il lavoro personale dello studente: il processo seguito, la capacità di sostenere oralmente quanto prodotto, la pertinenza e la verificabilità delle fonti utilizzate, la presenza di collegamenti riconducibili al percorso della classe e all'esperienza personale.

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

Art. 21 — Elaborati non riconducibili al lavoro dello studente

1. Qualora il docente abbia fondato motivo di ritenere che un elaborato sia stato prodotto, in tutto o in parte rilevante, mediante strumenti di intelligenza artificiale generativa, ovvero che ne sia stato fatto un impiego non dichiarato, procede ad attività di verifica di natura didattica volte ad accertare le competenze effettivamente possedute.

2. Tali attività possono consistere in una prova in presenza, nella richiesta di rielaborazione dei contenuti, in un colloquio individuale sugli argomenti trattati o in un'esercitazione applicativa. Esse rientrano nell'autonomia professionale del docente, non costituiscono sanzione e hanno finalità valutativa.

3. Il docente informa lo studente delle ragioni della verifica e ne raccoglie le osservazioni.

4. L'accertamento non è condotto mediante strumenti automatici di rilevazione dell'uso dell'intelligenza artificiale, il cui impiego non è consentito. Tali strumenti non offrono garanzie di affidabilità, producono esiti non verificabili e possono penalizzare sistematicamente determinate categorie di studenti; il loro utilizzo comporterebbe inoltre l'immissione di elaborati riferibili a studenti in servizi esterni, in contrasto con l'art. 10. L'accertamento si fonda esclusivamente su evidenze didattiche osservabili nel contesto scolastico.

5. L'obiettivo della verifica non è dimostrare che lo studente si sia avvalso degli strumenti, ma accertare il livello di competenza raggiunto. Una discrepanza significativa fra le competenze dimostrate e i contenuti precedentemente prodotti comporta la non validazione dell'elaborato e, ove necessario, la ripetizione della prova.

6. Nessuna conseguenza deriva dall'impiego dichiarato e conforme a quanto previsto dal presente Capo. Nei casi gravi o reiterati si applica l'art. 26.

Art. 22 — Inclusione e strumenti compensativi

1. Agli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni educativi speciali è consentito l'impiego di funzioni di intelligenza artificiale a fini compensativi, coerentemente con quanto previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato.

2. Ove il piano lo preveda, l'impiego può estendersi a funzioni generative — quali la semplificazione o la riformulazione di un testo, la produzione di schemi e mappe a partire da materiali di studio, la generazione di esercizi — anche nelle attività per le quali il docente non abbia ammesso l'impiego degli strumenti. Le funzioni ammesse e le condizioni del loro impiego sono individuate nel piano, sentito il referente per l'intelligenza artificiale, e sono utilizzabili esclusivamente mediante gli strumenti compresi nell'Allegato A e con le credenziali istituzionali.

3. L'impiego delle funzioni compensative non è oggetto della dichiarazione di cui all'art. 20.

4. Le modalità di impiego sono definite dal consiglio di classe in modo da evitare qualunque effetto di stigmatizzazione e da garantire la riservatezza dello studente, e sono richiamate nella documentazione predisposta per l'esame di Stato ai fini dell'ammissione degli strumenti compensativi in sede di prova.

5. Resta fermo il divieto di caricare negli strumenti i documenti di cui al comma 1 e ogni altro materiale contenente dati riferiti allo studente.

CAPO VI — Formazione, governance e disposizioni finali

Art. 23 — Formazione del personale e alfabetizzazione degli studenti

1. L'obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 grava sull'Istituto in quanto utilizzatore dei sistemi e si assolve mediante formazione erogata e documentata, riferita ai sistemi di intelligenza artificiale nel loro complesso.

2. L'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale generativa è consentito al personale che abbia fruito dei percorsi organizzati o comunque documentati dall'Istituto ovvero che ne documenti l'acquisizione presso altra sede. La formazione precede l'ammissione degli strumenti: l'Istituto non ne consente l'uso prima di aver provveduto a formare chi è chiamato a utilizzarli.

3. La formazione è commisurata alle funzioni esercitate e assicura la conoscenza delle regole stabilite dal presente Regolamento, dei limiti degli strumenti e dei rischi connessi al loro impiego. Chi utilizza gli strumenti è tenuto a

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

mantenere una preparazione adeguata all'impiego che ne fa e a segnalare al referente le esigenze formative non soddisfatte. Per i docenti che concorrono alla redazione dei piani educativi individualizzati e dei piani didattici personalizzati la formazione comprende l'individuazione delle funzioni compensative di cui all'art. 22.
4. Il docente che conduce le dimostrazioni previste dall'art. 18 valuta preliminarmente di possedere le competenze necessarie alla loro progettazione e conduzione. La valutazione è rimessa alla responsabilità del docente e prescinde dalla sede in cui le competenze siano state acquisite. L'Istituto assicura a tal fine percorsi formativi dedicati e ne dà comunicazione ai dipartimenti disciplinari.
5. L'attività formativa è tracciata nel registro della formazione conservato agli atti, così che l'Istituto possa attestare per ciascun dipendente l'avvenuto svolgimento. L'Istituto si adopera perché la formazione sia estesa al personale che assuma servizio in corso d'anno, cui è comunque data comunicazione del presente Regolamento all'atto della presa di servizio.
6. L'alfabetizzazione degli studenti è realizzata nell'ambito del curricolo di educazione civica e delle discipline, secondo i traguardi previsti dal Piano d'Istituto, e precede l'ammissione dell'impiego degli strumenti nelle classi interessate.

Art. 24 — Governance e responsabilità
1. Il Dirigente scolastico è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento, adotta l'Allegato A e ne dispone gli aggiornamenti, autorizza le attivazioni e gli impieghi che il Regolamento sottopone alla sua determinazione e assume le decisioni di sospensione ivi previste.
2. Il referente per l'intelligenza artificiale costituisce il riferimento operativo per il personale. In particolare: riceve e istruisce le richieste di inserimento di nuovi strumenti e nuove funzioni; qualifica le funzioni nei casi dubbi ai sensi dell'art. 9; verifica le funzioni generative introdotte dai fornitori negli applicativi in uso e ne riferisce al Dirigente scolastico; è sentito sulle funzioni compensative previste nei piani ai sensi dell'art. 22; raccoglie le segnalazioni previste dall'art. 11; fornisce indicazioni al personale sull'applicazione del Regolamento e sottopone al Dirigente scolastico i casi che richiedono una determinazione; cura il monitoraggio di cui all'art. 25 e mantiene aggiornata la documentazione relativa agli strumenti ammessi.
3. Il gruppo di lavoro per l'intelligenza artificiale, ove costituito, svolge funzione consultiva e propositiva, istruisce le proposte di inserimento di nuovi strumenti e riferisce al Dirigente scolastico. La sua composizione tiene conto della presenza dei diversi indirizzi e dipartimenti e del personale amministrativo. In assenza del gruppo, le relative funzioni sono svolte dal referente per l'intelligenza artificiale.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è consultato nei casi previsti dagli articoli 4, 7 e 8, nonché ogniqualvolta si prospetti un trattamento di dati personali connesso all'impiego di strumenti di intelligenza artificiale o emerga un evento riconducibile all'art. 11.
5. I dipartimenti disciplinari raccordano le dimostrazioni condotte dai docenti ai sensi dell'art. 18 con la programmazione disciplinare e ne assicurano la coerenza fra le classi. I consigli di classe ne verificano l'attuazione e definiscono le previsioni compensative di cui all'art. 22.
6. Il personale segnala al referente le difficoltà applicative e le situazioni non disciplinate dal presente Regolamento, così che possano essere considerate in sede di revisione.
7. La responsabilità del contenuto di ogni materiale, atto o elaborato prodotto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale resta in capo alla persona che lo adotta o lo sottoscrive. L'attribuzione di compiti alle figure indicate nel presente articolo non trasferisce tale responsabilità.

Art. 25 — Monitoraggio
1. Il referente per l'intelligenza artificiale, con il gruppo di lavoro ove costituito, verifica l'attuazione del presente Regolamento a tre e a sei mesi dall'avvio delle attività di cui al Capo V e, successivamente, con cadenza almeno annuale, riferendo al Dirigente scolastico.
2. La verifica riguarda in particolare: le dimostrazioni condotte dai docenti ai sensi dell'art. 18 e la loro coerenza con i casi d'uso ammessi; i casi, eccezionali, di impiego dichiarato ai sensi dell'art. 20 e il funzionamento del relativo obbligo; l'introduzione da parte dei fornitori di nuove funzioni generative negli applicativi in uso e lo stato

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

della loro disattivazione; l'impiego delle funzioni compensative previste dall'art. 22; le segnalazioni pervenute e la loro gestione; le osservazioni del personale, degli studenti e delle famiglie.
3. Gli esiti della verifica sono presentati al Collegio dei docenti e costituiscono la base per la revisione di cui all'art. 27 e per la programmazione delle attività formative.
4. Il referente segnala al Dirigente scolastico, senza attendere la verifica periodica, le circostanze che richiedano un intervento immediato, e in particolare la disponibilità di nuove funzioni generative sulle utenze degli studenti e le difficoltà applicative che rendano una previsione del Regolamento inosservabile.
5. Il Dirigente scolastico sospende le dimostrazioni di cui all'art. 18, in tutto o in parte e anche in corso d'anno, quando vengano meno le condizioni che ne hanno consentito lo svolgimento, e in particolare al mutare delle condizioni contrattuali o dei limiti di età previsti dal fornitore, al mutare del quadro normativo, al verificarsi di incidenti o violazioni di dati personali, o al riscontro di un impiego sistematicamente difforme dalle regole. Della sospensione è data comunicazione al personale, agli studenti e alle famiglie.

Art. 26 — Inosservanza del Regolamento
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è affrontata in via ordinaria con strumenti informativi e formativi. Il referente per l'intelligenza artificiale fornisce le indicazioni necessarie e, ove la difformità riveli una lacuna delle regole o della loro conoscenza, ne riferisce al Dirigente scolastico ai fini della revisione o di ulteriori interventi di formazione.
2. Nei confronti del personale, l'inosservanza consapevole o reiterata, o quella che comporti un trattamento di dati personali non conforme, può dar luogo a responsabilità disciplinare secondo le disposizioni contrattuali vigenti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento. Resta salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Nei confronti degli studenti, quando l'inosservanza riguardi elaborati non riconducibili al loro lavoro si applica in via ordinaria l'art. 21, di natura didattica e valutativa. Negli altri casi — e in particolare l'impiego di strumenti o funzioni non ammessi, l'accesso mediante credenziali proprie e l'immissione di dati personali — il docente richiama lo studente al rispetto delle regole e ne informa il coordinatore di classe.
4. Nei casi gravi o reiterati, e in particolare in caso di impiego non dichiarato in prove determinanti ai fini della valutazione periodica o finale, di produzione di contenuti lesivi dei diritti altrui o di immissione di dati personali di terzi, si applicano il Regolamento di disciplina e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, privilegiando misure di carattere riparativo.
5. Non costituisce inosservanza rilevante ai fini del presente articolo la segnalazione tempestiva di cui all'art. 11 comma 3, anche quando riguardi un'immissione di dati personali.

Art. 27 — Approvazione, entrata in vigore e revisione
1. Il presente Regolamento è deliberato dal Collegio dei docenti per gli aspetti didattici e metodologici e dal Consiglio d'Istituto per gli aspetti organizzativi e generali. È emanato con provvedimento del Dirigente scolastico, che ne richiama gli estremi in premessa, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo online.
2. È pubblicato sul sito istituzionale, comunicato al personale e agli studenti e portato a conoscenza delle famiglie. Il personale che assuma servizio successivamente all'entrata in vigore ne riceve comunicazione all'atto della presa di servizio.
3. L'Allegato A è adottato con provvedimento del Dirigente scolastico contestualmente alla pubblicazione del Regolamento ed è comunicato unitamente ad esso.
4. Dalla data di entrata in vigore non è consentito l'impiego di strumenti e funzioni di intelligenza artificiale generativa diversi da quelli ammessi dall'Allegato A.
5. Il Regolamento è sottoposto a verifica al termine di ciascun anno scolastico, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 25, e ogniqualvolta mutino il quadro normativo, l'assetto organizzativo o le condizioni degli strumenti ammessi; le modifiche seguono le modalità previste per l'approvazione.
6. L'Allegato A è aggiornato con provvedimento del Dirigente scolastico nei casi previsti dagli articoli 6 e 7, senza necessità di nuova deliberazione degli organi collegiali.

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

Allegati:
Allegato A: strumenti e funzioni ammessi
Allegato B: modello dichiarazione d'uso dell'IA negli elaborati

ALLEGATO A — Strumenti e funzioni ammessi

Elenco degli strumenti di intelligenza artificiale ammessi dall'Istituto
Adottato con provvedimento del Dirigente scolastico, sentito il referente per l'intelligenza artificiale e il gruppo di lavoro, e acquisito il parere del Responsabile della protezione dei dati. Aggiornabile senza nuova deliberazione degli organi collegiali.

A.1 — Strumenti e funzioni ammessi al personale

Sezione sempre compilata. Le funzioni non comprese nella tabella non sono ammesse.

A.1.1 — Strumenti dell'ambiente istituzionale (Google Workspace for Education)

Piattaforma in uso presso l'Istituto: Google Workspace for Education — confermato in sede di prima adozione con il Dirigente scolastico e il Responsabile della protezione dei dati.

Strumento o applicativo	Funzione	Limitazioni
Gemini for Education	Generazione e rielaborazione di testi, sintesi, traduzione	Progettazione didattica, materiali per la classe, supporto redazionale amministrativo. Divieto di immissione di dati personali. Escluso l'impiego nella valutazione degli apprendimenti e nella redazione dei documenti dell'inclusione.
Gemini for Education	Generazione di immagini	Produzione di illustrazioni per materiali didattici. Escluse immagini raffiguranti persone reali.
Gemini Notebook (già NotebookLM)	Interrogazione e sintesi di documenti caricati dall'utente	Studio di documentazione normativa e di materiali di lavoro. Divieto di caricare documenti contenenti dati personali, in particolare i documenti dell'inclusione ed elaborati riconducibili a singoli studenti.
Gemini nelle applicazioni Workspace (Documenti, Presentazioni, Fogli, Gmail)	Generazione e rielaborazione di contenuti all'interno delle applicazioni	Medesime limitazioni previste per l'assistente conversazionale. Non ammesse le funzioni di sintesi automatica di riunioni e conversazioni.
Gemini in Classroom	Generazione di	Ammessa la sola produzione di materiali. Non

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

Strumento o applicativo	Funzione	Limitazioni
	materiali per la progettazione didattica	ammesse la generazione di riscontri sugli elaborati degli studenti e il confronto delle produzioni.

A.1.2 — Ulteriori strumenti ammessi

Si iscrivono qui gli strumenti ammessi all'esito della scheda di valutazione, non compresi negli ambienti istituzionali: applicazioni didattiche specialistiche, strumenti verticali per una disciplina, assistenti acquistati direttamente. Gli estremi del provvedimento di ammissione e la relativa istruttoria sono conservati agli atti. Ove l'Istituto non abbia ammesso strumenti ulteriori, la tabella resta vuota.

Strumento o applicativo	Funzione	Limitazioni
(nessuno strumento ulteriore ammesso allo stato attuale)	*(da compilare a cura del gruppo di lavoro)*	*(da compilare a cura del gruppo di lavoro, all'esito della scheda di valutazione)*

Allo stato attuale l'Istituto non ha ammesso, all'esito della scheda di valutazione, strumenti ulteriori rispetto a quelli dell'ambiente istituzionale (A.1.1). Eventuali proposte, istruite secondo l'art. 7 del Regolamento, saranno iscritte qui e comunicate con determina del Dirigente scolastico.

A.2 — Strumenti e funzioni ammessi agli studenti

Sezione a compilazione eventuale. Nella fase di prima adozione resta di norma vuota.

A.2 non è compilata. L'Istituto ha adottato, in questa fase di prima applicazione, il Regolamento con uso mediato dal docente (Modello B): gli studenti non accedono con proprie credenziali agli strumenti generativi elencati in A.1, che restano riservati al personale. Un'eventuale apertura, circoscritta e verificabile, sarà valutata solo all'esito di almeno un anno di applicazione del presente Regolamento e della verifica documentata delle condizioni previste dal Piano d'Istituto.

Il caso da presidiare con maggiore attenzione

L'ipotesi più frequente è quella di un applicativo che gli studenti già utilizzano con credenziali istituzionali per finalità diverse — un ambiente grafico, un editor, il registro elettronico — e nel quale il fornitore introduca funzioni generative con un aggiornamento. In quel caso l'uso si estenderebbe senza che l'Istituto abbia compiuto alcun atto.

La disponibilità tecnica di una funzione non ne comporta l'ammissione: finché la funzione non è iscritta nella tabella A.2 il suo impiego da parte degli studenti non è consentito, e l'Istituto ne dispone la disattivazione ove tecnicamente possibile.

Criteri di redazione e tenuta dell'elenco

Unità di riferimento. Ciascuna riga individua uno strumento e le funzioni per le quali è ammesso. Quando in un medesimo applicativo convivano funzioni con regimi diversi, la colonna «limitazioni» indica espressamente quelle non ammesse, così da evitare che l'ammissione sia intesa come estesa all'intero prodotto.

Funzioni di elaborazione non generativa. Le funzioni che elaborano contenuti già in possesso dell'utilizzatore senza generare contenuti originali né fornire informazioni — rimozione dello sfondo, ritaglio, correzione della qualità, conversione di formato, riconoscimento ottico dei caratteri, trascrizione e sottotitolazione di contenuti propri, traduzione, sintesi vocale — non sono soggette alle limitazioni del Regolamento e non devono essere

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

elencate nelle tabelle. Sono iscritte quando convivano, nel medesimo applicativo, con funzioni generative non ammesse.

Documentazione del fornitore. Per ciascuno strumento la documentazione relativa al fornitore — accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR, condizioni contrattuali, localizzazione dei dati, limiti di età — è conservata agli atti unitamente all'istruttoria e non è riprodotta nel presente elenco.

Limiti di età. Uno strumento non è iscritto nella tabella A.2 quando il limite di età previsto dal fornitore non sia soddisfatto da tutti gli studenti cui sarebbe destinato.

Aggiornamento. Il referente per l'intelligenza artificiale verifica all'avvio di ciascun anno scolastico se i fornitori abbiano introdotto nuove funzioni negli applicativi in uso e ne riferisce al Dirigente scolastico ai fini dell'aggiornamento del presente elenco.

ALLEGATO B — Dichiarazione sull'uso dell'intelligenza artificiale negli elaborati

Da allegare agli elaborati svolti in tutto o in parte fuori dall'aula (compiti, relazioni, ricerche, prodotti multimediali).

Studente/ssa		**Classe**	
Disciplina		**Docente**	
Titolo dell'elaborato		**Data di consegna**	

Il/La sottoscritto/a dichiara (barrare una sola casella):

☐ **A –** di non aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa nella realizzazione dell'elaborato;
☐ **B –** di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale esclusivamente nelle attività proposte e guidate dal docente, secondo le sue indicazioni;
☐ **C –** di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale in modo diverso da quanto indicato al punto B, come descritto nella tabella seguente.

Da compilare nei casi B e C

Strumento utilizzato	Parte o attività dell'elaborato	Come è stato usato il risultato (riportato, rielaborato, solo come spunto)

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

Dichiara inoltre:

- che l'elaborato, salvo quanto dichiarato sopra, è frutto del proprio lavoro personale;
- di non aver inserito negli strumenti di intelligenza artificiale dati personali propri o di altre persone (compagni, docenti, familiari);
- di aver verificato i contenuti eventualmente ottenuti con l'intelligenza artificiale e di assumerne la responsabilità;
- di essere consapevole che il docente può chiedere di illustrare oralmente l'elaborato e il procedimento seguito, e che un uso non dichiarato è valutato secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Non va dichiarato l'uso di funzioni che non generano contenuti, come il correttore ortografico, la conversione di formato, il riconoscimento del testo, la sottotitolazione o la traduzione di testi propri.

Firma dello studente/della studentessa

_____

Firma del genitore (per gli studenti minorenni)

_____

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it